



Sent 18/12/2021

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

L'ufficio del Giudice di Pace di Salerno, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Teresa Bonelli ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al numero di RG 10731/2019 ruolo affari contenzioso civile di questo ufficio promossa

Da

~~Apicella Roberto~~ con l'avv.to A. Vassallo elettivamente dom.to presso il suo studio, in Montecorvino Rovella, alla via Piano n.5

- **ATTORE** -

Contro

SO.GE.T. spa, e Comune di Salerno in persona del legale rapp.te p.l., con l'avv.to ~~A. Chiantera~~ che li rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, alla via ~~F. De Maffia n. 6~~

- **convenuta** -

Oggetto: opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo.

causa riservata a sentenza all'udienza del 18.03.2020 sulle conclusioni della parte costituita, in atti formalizzate.

Ragioni di Fatto e diritto posti a fondamento della decisione

La presente sentenza viene redatta, con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella ridotta enunciazione dei fatti rilevanti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimenti conformi, così come previsto dagli art. 132 n.4 e 118 att. cpc, nel testo introdotto dagli art. 45 e 52 legge 69/09.

Con atto di citazione, in riassunzione, (attesa la sentenza di incompetenza territoriale del giudice di Pace di Montecorvino Rovella) regolarmente notificato, ~~Apicella Roberto~~ proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 0000361165 , sull'autovettura Fiat 500 tac ~~Apicella Roberto~~ di sua proprietà, emesso dalla SOGET spa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada.

La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) illegittimità delle maggiorazioni di cui al comma 5 art. 27 L. 689/81 ;2) falsa ed errata

applicazione dell'art. 203 cds e art. 17 L.n.689/81; 3) errata indicazione degli importi; 4) illegittimità applicazione maggiorazioni per ritardato pagamento; 5) illegittima duplicazione della sanzione; 6) mancata notifica avviso di pagamento; 7) vizi di notifica fatta a mezzo pec; 8) inoltre eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici; 9) nullità del titolo per mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito; non risultano specificati il calcolo il tasso e il periodo di mora applicati, con conseguente violazione del diritto di difesa..

Pertanto, chiedeva accogliersi le proprie conclusioni

Instaurato il contraddittorio, si costituiti convenuti contestavano l'impugnazione poiché infondata in fatto e in diritto chiedevano il rigetto della stessa con vittorie di spese.

Istruita la causa mediante la produzione di documenti, precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta a sentenza.

Premesso, che dal tenore degli atti di causa, emerge che l'opposizione per cui è causa riferisce al preavviso di fermo n.0000361165. Pertanto, seppur nell'atto introduttivo del giudizio viene indicato il n. 0000361166, appare palese che trattasi di errore materiale.

Considerato il preavviso di fermo amministrativo, anche se non compare esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 questo "non costituisce un ostacolo, in quanto, secondo un principio già affermato...l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art.100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (v. Cass. nn. 21045 del 2007, 27385 del 2008) ".

Alla luce delle esposte considerazioni, ritenuta ammissibile l'azione, va verificata la fondatezza della domanda.

L'opposizione è fondata e va accolta.

Preliminare e assorbente l'eccezione relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati.

Ebbene nel caso di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, ovvero dell'indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, il contribuente, subisce una lesione al diritto di difesa, in quanto egli non viene messo nelle condizioni di comprendere il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate nel titolo di pagamento, con la conseguenza che tale omissione integra un difetto di motivazione dal quale consegue l'annullamento della pretesa dell'amministrazione (CTR, Abruzzo, che con la sentenza n. 258 del 12.03.2019).

A queste conclusioni è giunto un ormai prevalente titolo giurisprudenziale relativo al contenuto obbligatorio che deve avere la cartella di pagamento, con particolare riferimento all'indicazione del calcolo degli interessi.

Pertanto, è obbligatorio indicare i criteri adottati nel calcolo degli interessi in cartella, pena la nullità della stessa.

Secondo consolidata giurisprudenza, la cartella di pagamento relativa ad un debito, deve essere adeguatamente motivata e completa di ogni elemento per permettere al contribuente di poter verificare la correttezza degli importi intimati nonché il calcolo degli interessi ed il relativo criterio applicato, non essendo sufficiente l'indicazione del solo ammontare globale degli interessi dovuti, con la conseguenza che è da ritenere nulla la cartella di pagamento che non riporta in maniera trasparente e comprensibile il calcolo degli interessi ivi applicati (Corte di Cassazione, ordinanza n. 10481 del 3.5.2018; sent. n. 8934/2014; n. 15554/2017; n. 24933/2016).

Tale obbligo deriva, in particolare, dai principi di carattere generale indicati dalla legge sul procedimento amministrativo (articolo 3 L. 241/1990) e dallo statuto del contribuente (articolo 7 L. 212/2000).

Difatti, dalla lettura dall'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente ("...Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un

altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama..."), si può ricavare come l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all'indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento (Corte di Cassazione, sentenza n. 7056/2016)

In aderenza a tale orientamento, è nulla la cartella nella quale viene indicata solo la cifra relativa agli interessi, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati. Alla luce delle su esposte considerazioni, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della Soget Spa, liquidate come da dispositivo, tenuto conto che la serialità, la natura delle questioni trattate e la modesta attività prestata, giustificano la liquidazione delle spese processuali al di sotto della soglia minima dei parametri ministeriali - e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice onorario di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] della Soget spa confronti in persona del legale rappresentante p.t., e del Comune di Salerno, ogni altra istanza, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo di fermo n. 0000361165 ;
- b) condanna la Soget Spa, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di euro 93,00 di cui euro 43,00 per esborsi ed euro 50,00 per compensi oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge.

Salerno, 04.05.2021

Il giudice Onorario di Pace
dott.ssa Teresa Bonelli

